

	REPUBBLICA ITALIANA	PROVINCIA DI FERMO
	CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO	
	REP. DEL 2026	
	CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO – Lotto B1-pt.	
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI € oltre IVA	
	CIG..... CUP-	
	L'anno duemilaventisei , il giorno (....) del mese di, alle ore davanti a me	
	Dott.ssa Maria Stella, Segretario Generale del Comune di Porto San Giorgio, Ufficiale	
	Rogante autorizzato ai sensi dell'articolo 97, comma IV° lettera c), del D.Lgs n.267/2000,	
	senza l'assistenza dei testimoni, in quanto tale atto non rientra tra quelli previsti dall'art. 48	
	della vigente legge notarile 16.02.1913 n.89, né vi è stata richiesta da parte dei soggetti	
	legittimati, sono presenti:	
	da una parte:	
	L'Arch. Michela Francioni nata a il nella qualità di Dirigente del Settore III -	
	Servizi Tecnici del Comune di Porto San Giorgio (CF: 81001530443), la quale interviene in	
	nome per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'articolo 107, commi 2 e	
	3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in forza di Decreto Sindacale di	
	nomina n. 12 del 26.11.24;	
	dall'altra parte:	
	Il Sig..... nato a il, ivi residente in Via	
	n....., (CF:.....) il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità	
	di Legale Rappresentante della Società con sede legale in, Via	
	 n.....(CF: P.IVA:).	
	1	

Detta ditta trovasi nella piena capacità giuridica di agire in quanto non è fallita, né ha in corso procedure fallimentari, né si trova in stato di amministrazione controllata e liquidazione e a carico della stessa non si sono verificate procedure di fallimento o concordato negli ultimi cinque anni come da dichiarazioni rese dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo che ha effettuato le verifiche. Il Sig..... come sopra costituito, a carico del quale nulla risulta, dichiara di voler agire nel presente atto, in nome e per conto della società che rappresenta.

I comparanti in possesso dei requisiti di legge, della cui identità personale, qualifiche e poteri

io Segretario Generale sono certo, stipulano quanto segue

PREMESSO

Che con deliberazione di G.C. n. del è stato approvato il progetto esecutivo per lavori di, del valore di euro, di cui euro+IVA per lavori, comprendenti euro, per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed euro, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

Che l'intervento è finanziato per euro con imputazione della spesa all'intervento

n..... capitolo

Che con determinazione a contrarre RG n. del è stata assegnata alla
SUA della Provincia di Fermo la selezione del contraente mediante procedura aperta ai sensi
degli artt. 71 e 108 del D.Lgs 36/2023 per l'importo totale di euro oltre IVA di cui
euro oltre iva, per costi della manodopera non soggetti a ribasso
ed euro oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con determinazione n. del (RG), la SUA di Fermo ha
avviato la procedura telematica per la selezione dell'operatore economico con il criterio del

minor prezzo acquisendo il seguente CIG

Che con determinazione n..... del la SUA di Fermo ha

approvato i verbali di gara ed aggiudicato l'appalto alla ditta con sede legale in

..... Via n. (CF: P.IVA:), per un importo contrattuale

di € determinato dalla somma di €. (giusto ribasso del

..... % sull'importo posto a base di gara) oltre l'importo degli oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso per (corrispettivo a misura);

Che ai sensi di quanto indicato all'art.1 del disciplinare, il progetto posto a base di gara tiene

conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali

minimi **(CAM)** pubblicate nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica

(<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>) denominati *"Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di*

servizi di progettazione e l'affidamento di lavori per interventi edilizi, decreto del Ministro

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 3 agosto 2023, in collaborazione con i Ministri

dell'Economia e delle Finanze e delle Imprese e del Made in Italy

Che l'esito della gara è stato comunicato dalla SUA al comune e a tutti gli operatori

partecipanti alla gara, non trovando applicazione il termine dilatorio per la stipula previsto

all'art. 18, comma 3 e 4 del codice (importi inferiori alle soglie);

Che la SUA di Fermo, con propria determinazione n.\.... del, ha riportato

le seguenti dichiarazioni rese in fase di gara dall'offerente:

- oneri di sicurezza aziendali pari ad euro e costo della manodopera pari ad

euro contenuti nell'offerta economica;

- (CCNL) l'appaltatore garantisce l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale

(o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in

subappalto. Il contratto di lavoro applicato è il seguente

	contrattuale, da intendersi a misura , di € determinato dalla somma di €.	
	 (giusto ribasso del % sull'importo	
	posto a base di gara) oltre l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €	
	 secondo quanto specificato all'art. 2 del capitolato speciale, fatta salva la	
	liquidazione finale.	
	ART.2 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	
	Ai sensi dell'art. 2.2 del capitolato speciale, sono parte integrante del contratto:	
	a) Capitolato speciale; Elenco prezzi, computo metrico, polizze di garanzia, relazione	
	CAM, offerta economica;	
	b) Per i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., la società ha	
	consegnato il POS per i lavori in questione ed ha dichiarato con prot. del	
	di accettare il PSC di progetto, piani che, sia pure non allegati, sono parte integrante e	
	sostanziale del presente atto.	
	L'Ente dichiara che non ci sono rischi di interferenza e pertanto non è stato redatto il DUVRI.	
	L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
	inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal	
	capitolato speciale integrante il progetto che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e	
	che qui si intendono integralmente riportati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	ART. 3 – REVISIONE DEI PREZZI	
	Ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del Codice dei contratti, è ammissibile la revisione prezzi	
	qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una	
	variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione secondo le disposizioni del	
	medesimo articolo.	
	Si applicano le condizioni di cui all'art. 2.28 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché	

quanto disposto dall'art. 23 del Dlgs 209/2024 (correttivo) che ha riscritto il comma 2

dell'art.60 del codice, inserendo il nuovo comma 2-bis e il nuovo allegato II.2-bis (con cui

individua le TOL, tipologie omogenee di lavorazioni).

Il correttivo stabilisce che le clausole di revisione si attivino al verificarsi di particolari

condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera in

aumento o in diminuzione superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura

del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire

dopo l'attivazione della clausola.

Ai sensi di quanto indicato all'art.2.28 del capitolato l'importo complessivo del progetto a

base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, è scomposto e

classificato secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1.

dell'allegato II.2-bis del Codice, tenendo conto delle relative declaratorie rappresentate nella

successiva Tabella A.2 dello stesso allegato, attribuendo precedenza alle TOL specializzate

come segue:

TOL 1 Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali €

TOL 14 Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, e antintrusione €

TOL 15 Impianti meccanici, termici, di condizionamento., idrico sanitari e trasportatori€

determinato sulla base della predetta suddivisione, il peso percentuale (π_i) di ogni TOL,

calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna

TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

ART.4 CONSEGNA LAVORI- INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'esecutore è disciplinata dall'art. 2.7 del Capitolato Speciale Appalto

e avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, non oltre 45 giorni

dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione (quando richiesto).

	negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.	
	Ai sensi di quanto disposto sempre all'art.2.7 del capitolato speciale, il termine per	
	l'ultimazione dei lavori è pari a 600 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale	
	di consegna. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti	
	a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole. Per i lavori opzionali si prevede che	
	l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di giorni 300 decorrenti dalla	
	data del verbale di consegna.	
	ART.5 PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE	
	Ai sensi di quanto indicato all'art. 2.16 del capitolato speciale, il mancato rispetto del termine	
	stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura	
	giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali applicate non	
	possono superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale	
	(art. 126, comma 1, del Codice).	
	Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:	
	a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;	
	b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna	
	imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;	
	c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal	
	RUP.	
	Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento	
	immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e sono imputate	
	mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.	
	Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato	

contrattualmente, ai sensi dell'art. 2.15 del capitolato speciale è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di anticipo rispetto al termine per l'esecuzione dei lavori e non potrà superare l'importo di euro

Il premio è determinato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive è, inoltre, corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo.

La stazione appaltante prevede nei documenti di gara iniziali un premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato e l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Tale termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

ART.6 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 2.15 del capitolato speciale, verrà riconosciuta l'anticipazione del prezzo con le modalità previste dall'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e nella misura del 20%.

L'importo a titolo di anticipazione sarà corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art.17, c. 8 e 9 del codice così come modificato dal D.Lgs. 209/2024 ed è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice così come modificato dal D.Lgs. 209/2024, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce

l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

ART.7 – PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 2.18 del capitolato speciale, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga il 30% dell'importo contrattuale.

Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

La rata di saldo ai sensi dell'art. 2.18 del capitolato, verrà pagata, previa costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, come previsto dall'art. 117 comma 9 D.lgs. 36/2023. La mancata presentazione della polizza esonera

l'Amministrazione dal pagamento della rata di saldo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del codice civile. Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è

ART.8 CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita ai sensi dell'art. 53 co.4 del dlgs 36/2023 (contratti valore inferiore soglia UE), mediante fideiussione assicurativa digitale munita di codice controllo 88, trasmessa con prot.del....., redatta secondo lo schema tipo 1.2 e scheda tecnica 1.2 di cui al DM 31 del 19.1.2018 n.193, con Polizza n. emessa il dalla compagnia di assicurazione agenzia di, sede legale n..... città di, per un importo di euro (...../.....) pari al 5% dell'importo complessivo dei lavori.

La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale

maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART.9 – ASSICURAZIONI PER RISCHI DI ESECUZIONE

L'appaltatore ha presentato in data con nota prot....., polizza assicurativa digitale per danni da esecuzione, di cui all'art.117 comma 10 del dlgs 36/2023, n....., accesa con la compagnia di assicurazioni agenzia di sede legale via, emessa il con scadenza Alla scadenza la compagnia inoltrerà avviso anche alla Stazione Appaltante per conoscere l'eventuale esigenza di proroga, al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, la ditta si obbliga a prorogare la polizza in questione in caso di maggior durata dei lavori per tutto il tempo necessario.

ART.10 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE PREVIDENZA E ASSISTENZA. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'appaltatore è altresì obbligato

ART.13- DOMICILIO

L'appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della società Via

n..... cittàove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di

termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ART. 14- OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI.

La ditta ha comunicato con nota prot. del il conto corrente dedicato

presso il quale effettuare la corresponsione relativa a tutti i pagamenti derivanti dal presente

contratto. Il legale rappresentante, come sopra generalizzato, è abilitato e autorizzato ad

operare sul conto corrente dedicato, riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in

acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente

riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice. La società assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi dell' art. 3

della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

della Provincia di Fermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte,

(eventuale subappaltatore / subcontraente), agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni

siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche

senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena

tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART.15 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato ai sensi dell'art.119 del dlgs 36/23 così come modificato dall'art.

41 del dlgs 209/2024(correttivo), nonché dell'art. 2.14 del capitolato speciale.

	L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto.	
	Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata	
	l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle	
	lavorazioni relative alla categoria prevalente.	
	La ditta , come specificato dalla SUA, ha dichiarato in fase di gara di voler	
	subappaltare come segue le lavorazioni:	
	lavorazioni in categoria %	
	lavorazioni in categoria %	
	lavorazioni in categoria % (indicare se trattasi di subappalto qualificante)	
	Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti	
	della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso	
	di inadempimento da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il	
	subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto	
	legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento	
	economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il	
	settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'affidatario e, per suo tramite, i	
	subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la	
	documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,	
	assicurativi e antinfortunistici.	
	L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per	
	tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il	
	nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura	
	affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali	
	informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire	

	autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo	
	dello stesso sia incrementato. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in	
	subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione	
	appaltante a condizione che:	
	a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;	
	b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione;	
	c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture	
	o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.	
	In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante	
	corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti, non costituenti	
	subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei contratti,	
	l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:	
	- quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; -	
	- in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;	
	-su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.	
	Le Amministrazioni ai sensi dell'art. 119 comma 17 (subappalto a cascata) del D.lgs. 36/2023	
	possono indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di	
	appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, pertanto	
	si rinvia a quanto previsto negli atti di gara.	
	ART.16- ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
	Come previsto dal bando, l'operatore economico ha dichiarato negli atti di gara di accettare le	
	clausole contenute nel protocollo di legalità/patto integrità adottato dal Comune di Porto San	
	Giorgio e si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il	
	suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Sono estesi, per quanto compatibili, ai	

	collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in	
	favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei	
	Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Regolamento comunale	
	approvato con deliberazione della G.C. n. 265 del 30.12.2013. La violazione dei suddetti	
	obblighi comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	ART.17 IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DEL DLGS 165/2001	
	L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle	
	proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,	
	del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione	
	del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati	
	destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I	
	contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo	
	sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con	
	le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi	
	eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.	
	Art.18-CONTROVERSIE	
	È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Tribunale competente per	
	territorio è quello di Fermo.	
	ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	ART.20 – SPESE DI REGISTRAZIONE	
	Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico	
	della società appaltatrice che le ha versate. Del presente contratto, ai sensi dell'art.40 del	

D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di

esecuzione di lavori assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ART.21 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Con riferimento al decreto legislativo n.196/2003 le parti costituite autorizzano il Comune di Porto San Giorgio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per esigenze organizzative del suo ufficio.

ART.22 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia
mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti, le quali, dispensandomi di comune
accordo e con il mio consenso dalla lettura degli allegati e dichiarandolo conforme alle loro
volontà, con me lo sottoscrivono unitamente agli allegati previo accertamento delle identità
personali, con firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera s) del Codice della
Amministrazione Digitale (CAD), di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art.14 del
D.P.C.M. 22.02.2013.

DIRIGENTE Servizi Tecnici

DITTA- Sig.....

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Stella